



- Manuale di gestione
- ✓ Procedure
- Istruzioni
- Modulistica ed extra

Organizzazione

MAREN s.r.l.

C.so Umberto I, 197/A – 74123 Taranto (TA)

P.IVA e C.F. 02618630731

Tel. /Fax 099.4520054

PEC : maren@pec.it

E-Mail : infomaren@libero.it

PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

STATO APPROVAZIONE

	Ruolo	Firma	Data
Realizzato da:	Organismo di Vigilanza	Firma apposta in originale su documento cartaceo.	15/12/2023
Riesaminato da:	Direzione Generale	Firma apposta in originale su documento cartaceo.	15/12/2023
Approvato da:	Direzione Generale	Firma apposta in originale su documento cartaceo.	15/12/2023

REVISIONI

Descrizione revisione	Revisione	Data
Prima Emissione	00	15/12/2023

Sommario

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO.....	6
4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	7
5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	8
6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	8
6.1. Verifica preliminare della Segnalazione	8
6.2. Gestione della Segnalazione	9
6.3. Attività di indagine interna	9
6.4. Chiusura della Segnalazione.....	9
6.5. Comunicazione dei risultati e reportistica	10
7. MISURE DI PROTEZIONE.....	10
7.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante.....	10
7.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione	11
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE	11
9. DATA PROTECTION	13
10. SANZIONI	13
11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	14
12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	15



1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura organizzativa integra il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 231 già adottato da MAREN Srl in data 15 Settembre 2020, prevedendo, al fine dell'allineamento al Decreto 10 marzo 2023, n.24, appositi canali di segnalazione interna nonché il divieto di ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti e il relativo sistema disciplinare.

In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Decreto Whistleblowing)** di "*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019*, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Inoltre la presente procedura recepisce le **Linee Guida ANAC** adottate con delibera del **12 luglio 2023** e ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- a. Codice Etico di MAREN Srl (di seguito, "Codice Etico"), adottato il 15 Settembre 2020 nella versione vigente;
- b. Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato il 15 Settembre 2020 da MAREN Srl nella versione vigente;

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

"ANAC"	l'Autorità Nazionale Anticorruzione
"Codice Privacy"	il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
"Decreto 231"	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
"Decreto Whistleblowing"	il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
"Destinatario"	indica il Gestore delle Segnalazioni / OdV
"Direttiva"	la Direttiva (UE) 2019/1937
"GDPR"	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
"Modello 231"	il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
"Organismo di Vigilanza o "OdV"	l'organismo di vigilanza di MAREN Srl istituito ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso

3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (MAREN Srl), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di MAREN Srl, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le "**Segnalazioni 231**");
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - d) tutela dell'ambiente;
 - e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - g) salute pubblica;
 - h) protezione dei consumatori;
 - i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

La Procedura prende in considerazione - e quindi possono essere oggetto di Segnalazione - anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico di MAREN Srl che non rientrano negli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing sopra indicati (le "**Segnalazioni Codice Etico**")¹.

¹Sebbene le Segnalazioni Codice Etico non rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing al fine di rendere più omogeneo il processo interno di segnalazione per tutte le tipologie di segnalazioni previste dal sistema di controllo interno di MAREN Srl e nell'ottica di maggior tutela dei Segnalanti la Procedura prende in considerazione anche tale tipologia di segnalazione, operando le opportune differenze laddove necessario. Pertanto, all'interno della Procedura sono evidenziate, di volta in volta, le disposizioni che non sono ritenute applicabili alle Segnalazioni Codice Etico.

4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

I canali di segnalazione interna, per essere ritenuti adeguati, devono essere idonei ad assicurare la **riservatezza** dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa.

Per quanto attiene agli **strumenti** concreti attraverso cui attivare il canale di segnalazione interno, MAREN Srl, in base all'articolo 4 del Decreto Whistleblowing prevede che le segnalazioni possono essere effettuate secondo diverse modalità:

- **in forma scritta;**
- **in forma orale;**

Segnalazioni in forma scritta

Maren, in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing, ha predisposto la seguente modalità operativa afferente la segnalazione in forma scritta:

1. I segnalanti che decideranno di fare segnalazione in forma scritta potranno collegarsi al sito web attraverso il link <https://www.marensrl.it/governance/>, cliccando sulla sezione Whistleblowing e scrivere all'interno del campo dedicato alla "Segnalazione" ed infine cliccare "Invio".
2. La segnalazione, una volta inviata, sarà canalizzata direttamente al Gestore delle Segnalazioni/OdV che si occuperà della gestione e della presa in carico della stessa.
3. La modalità di segnalazione mediante il link consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il gestore durante la gestione della Segnalazione, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso il recapito e/o contatto eventualmente indicato dal segnalante stesso nell'apposito campo.

Questo tipo di segnalazione attraverso il link consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

Nondimeno, occorre tenere conto che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta illecita segnalata e le interlocuzioni tra il gestore e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa.

Segnalazione in forma orale:

Le segnalazioni in forma orale, potranno essere effettuate attraverso un incontro di persona tra il segnalante ed il gestore della segnalazione, previo richiesta di un appuntamento da parte del segnalante utilizzando lo strumento WhatsApp al numero telefonico dedicato per le segnalazioni. Il Gestore delle Segnalazioni risponderà fissando data e luogo dell'incontro in ambiente riservato.

5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

MAREN Srl ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni l'Organismo di Vigilanza nella persona di Ivan De Fabrizio cell. WhatsApp 328.8172929.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

6.1. Verifica preliminare della Segnalazione

Le segnalazioni possono:

- avere a oggetto condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231 ed essere effettuate solo attraverso canale interno;
- avere a oggetto violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore:

- a. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (sul punto, si consideri che la piattaforma provvede automaticamente all'invio di un primo avviso di ricezione appena ricevuta la Segnalazione, nonché di un secondo avviso di presa in carico della Segnalazione quando questa viene per la prima volta aperta dal Gestore delle Segnalazioni);
- b. svolge un'analisi preliminare della segnalazione ricevuta, laddove il Gestore lo ritenesse necessario avvalendosi del supporto di consulenti tecnici esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- c. archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Gestore della Segnalazione ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing



e del Par. 6.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

d. prende in carico la gestione della Segnalazione.

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal gestore della segnalazione deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) allo stesso, dandone contestuale notizia al Segnalante.

6.2. Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

Nel gestire la Segnalazione, il Gestore svolge le seguenti attività:

- a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni; a tal riguardo, è consentito lo scambio di informazioni e/o documenti tra gestore e segnalante attraverso il recapito/contatto eventualmente fornito dal segnalante stesso;
- b. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

In relazione alle Segnalazioni ricevute, il Gestore esercita le attività di cui sopra nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing nonché dalla presente Procedura.

Tuttavia il Gestore delle Segnalazioni / OdV, ha la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti e/o integrazioni al Segnalante per lo svolgimento delle verifiche del caso.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Gestore per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

6.3. Attività di indagine interna

Il Gestore al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune verifiche interne avvalendosi di tecnici esterni, fermo restando l'obbligo di riservatezza.

Il Gestore delle segnalazioni, avrà il compito di creare un *dossier* per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

6.4. Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della

Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Gestore delle segnalazioni, potrà:

1. proporre alle funzioni aziendali preposte, l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
2. proporre alle funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, laddove la finalità della segnalazione era meramente diffamatorio e/o in malafede, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
3. concordare assieme al resp. di funzione del processo interessato dalla Violazione, un eventuale *action plan* necessario per la rimozione delle cause che hanno ingenerato suddetti illeciti, garantendo altresì il monitoraggio e l'attuazione.

6.5. Comunicazione dei risultati e reportistica

Il Gestore delle Segnalazioni fornisce all'organo amministrativo della Società, con cadenza semestrale, un'informativa delle Segnalazioni ricevute, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

7. MISURE DI PROTEZIONE

7.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente Par. 7.1. e al Par. 7.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di

informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se

- al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e
- sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del Par. 10).

7.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 3 della presente Procedura);
- b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni. In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;
- c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

Nel procedimento l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui penale → all'art. 329 c.p.p.



nel procedimento
disciplinare →

a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

9. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR 2016/679 e del Codice Privacy D.Lvo 30 giugno 2003, 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Maren, ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-*undecies* del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

10. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da € 10.000,00 a € 50.000,00) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- ✓ compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ✓ ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- ✓ violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;
- ✓ mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*;
- ✓ mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o

- mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- ✓ mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni discendenti dal CCNL applicato previgente.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella presente Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di



fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di *whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di *compliance*.

Per approvazione

La Direzione Generale di Maren S.r.l.

MAREN s.r.l.
Amministratore Unico
Emilia CARUSO

